REPUBBLICA ITALIANA



Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: E-mail: E-mail: www.regione.liguria.it abbonati@regione.liguria.it burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: \in 160,00 - Parte I: \in 40,00 - Parte II: \in 80,00 - Parte III: \in 40,00 - Parte IV: \in 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di \in 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 6 Aprile 2016 N. 6

Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio). pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 4 Aprile 2016 N. 2

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla

fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio).

pag. 4

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 6, comma 3, 7 comma 6, e 8 comma 4, della legge regionale Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio»).

pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2016 N. 6

Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio))

1. L'articolo 8 della l.r. 20/2015 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 aprile 2016

IL PRESIDENTE Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2016 N. 6

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti e dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 17 in data 16 febbraio 2016;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 70;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 febbraio 2016;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, nella seduta del 21 marzo 2016;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2016;
- *f) la legge regionale entra in vigore il 28 aprile 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene procedendo all'abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio" al fine di adeguare la normativa regionale a quella nazionale in seguito ad osservazioni formulate dal Governo.

La norma in questione, infatti, prevedendo che la Giunta regionale possa disporre annualmente l'esenzione dal versamento del tributo di conferimento in discarica dei rifiuti in caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi calamitosi, comporterebbe problemi di allineamento con la legislazione statale di riferimento che attribuisce tale facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del c.d. Statuto dei contribuenti. Ciò in coerenza con l'inquadramento del suddetto istituto, secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia tributaria, come tributo proprio derivato in quanto istituito e disciplinato nei suoi aspetti principali dalla legge statale benché il relativo gettito spetti alle Regioni.

In considerazione, pertanto, della possibile violazione dei profili di competenza incardinati nell'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost. con riferimento alla disciplina del sistema tributario dello Stato, si è ritenuto opportuno procedere in tal senso.

Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, in funzione di un corretto inquadramento normativo della disciplina in questione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

• La legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 è pubblicata nel B.U. 2 dicembre 2015, n. 21.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione centrale affari legislativi e legali – Settore affari legislativi.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 APRILE 2016 N. 2

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 09.03.2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 25.03.2016

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo1 (Finalità e ambito di applicazione)

1.Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 43 comma 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, volto alla prevenzione e al risarcimento dei danni,

non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila.

2.I risarcimenti vengono liquidati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

Articolo 2 (Stanziamenti non utilizzati)

1.Gli eventuali stanziamenti di cui all'articolo 1 non utilizzati sono impegnati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed alla l.r. n.29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 (Composizione del Comitato)

- 1. Alla gestione del fondo di cui all'articolo 1 è preposto un apposito Comitato di cui all' articolo 43 comma 2 della l.r. n.29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nominato dalla Giunta Regionale. 2.Il Comitato è composto da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;
- b) n. 4 rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) n. 4 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, avuto riguardo dell'esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.
- 3. Per ciascun componente sono nominati i relativi supplenti.
- 4. Possono, inoltre, essere sentiti alle sedute del Comitato sulla base delle problematiche trattate, i presidenti o loro delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) territorialmente interessati, nonché i tecnici istruttori delle pratiche.

Articolo 4 (Funzionamento del Comitato)

- 1.Il Comitato è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e assume decisioni a maggioranza dei presenti.
- 2. Delle riunioni del Comitato viene redatta sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.
- 3. Il Comitato deve essere rinnovato ad ogni legislatura regionale, ed i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.
- 4.Il Comitato opera a titolo gratuito.

Articolo 5 (Compiti del Comitato)

- 1.Il Comitato provvede a:
- a) gestire il Fondo sulla base dei Criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale definendo annualmente le quote da destinare alla prevenzione e al risarcimento dei danni;
- b) valutare situazioni particolari finalizzate alla prevenzione dei danni;
- c) stabilire eventuali disposizioni applicative particolari.

Articolo 6 (Destinatari del Fondo)

1. Possono beneficiare del risarcimento i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria e cinofila.

2. Possono beneficiare del contributo finalizzato alla prevenzione dei danni i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano mettere in opera strutture atte alla salvaguardia delle colture purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti.

Articolo 7 (Norma finale)

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del Fondo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della l.r. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di affidare, attraverso le più opportune forme collaborative o attraverso specifiche deleghe, attività e compiti particolari agli organi di gestione degli ATC e dei CA.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 4 aprile 2016

IL PRESIDENTE Giovanni Toti

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 5 depositato il 23 febbraio 2016

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 6, comma 3, 7 comma 6, e 8 comma 4, della legge regionale Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio»), pubblicata sul BUR n. 22 del 23 dicembre 2015.

patrimonio urbanistico edilizio»), pubblicata sul BUR n. 22 del 23 dicembre 2015.

La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 22/2015 con cui in dodici articoli ha introdotto modifiche alla precedente legge regionale n. 49/2009 in materia edilizia e urbanistica.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, alcune di queste nuove norme sono in contrasto

Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, alcune di queste nuove norme sono in contrasto con la Costituzione in quanto invadono indebitamente la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di pianificazione paesaggistica, competenza che come noto lo Stato ha esercitato con il decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Altre norme, invece, pur appartenendo alla competenza legislativa regionale, non rispettano i principi fondamentali dettati dallo Stato nella specifica materia, e dunque si pongono ugualmente in contrasto con i criteri di riparto previsti dalla Costituzione.

Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

L'art. 6, comma 3, che modifica l'art. 5, comma 3, della precedente legge regionale n. 49/2009, dispone che «per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani, salva la facoltà di ogni

Ente Parco di individuare con apposita deliberazione comportante variante al vigente piano del Parco le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4, fermo restando il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco per ogni singolo intervento, nonché le esclusioni di cui ai

La disposizione attribuisce all'Ente Parco la facoltà di individuare, attraverso una apposita deliberazione, le aree del territorio del parco in cui è possibile effettuare interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso. Detta deliberazione costituisce automaticamente «variante al piano del Parco».

La norma si presenta incostituzionale sotto diversi profili.

In primo luogo, contrasta con l'art. 12, commi 3 e 6, della legge n. 394/1991 («Legge quadro sulle aree protette») che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali nel territorio del Parco è affidata all'Ente parco ed è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, il quale suddivide il territorio sulla base del grado di protezione.

La formulazione della disposizione censurata, nel prevedere che tale disciplina si ap plichi in modo generico ai «parchi», includendo, quindi, anche i parchi nazionali (Parco nazionale delle Cinque Terre) opera in carenza di competenza, disciplinando la materia delle aree protette nazionali afferenti alla materia dell'ambiente, che l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. riserva alla competenza esclusiva statale.

La disciplina regionale introdotta con le norme censurate contrasta con alcune norme che la legge statale, emanata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, ha posto a presidio della tutela ambientale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394 del 1991: «Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi (...). La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».

Il successivo comma 4, prevede, altresì, che il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane a della regioni interposata a chiunque qui proprienza della regioni proprienza della regioni interposata a chiunque qui proprienza della regioni propr

le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni è possibile presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere, la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco, per quanto concerne le riserve integrali, riserve generali orientate è aree di protezione, e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di promozione economica e sociale, emana il provvedimento d'approvazione.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: «Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria

alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.».

La disposizione regionale censurata, nel prevedere che la deliberazione dell'Ente Parco comporti automaticamente una variante al piano del parco, deroga illegittimamente alla procedura prevista dalla normativa nazionale, la quale richiede che venga applicata, nel caso di modifiche al piano, la medesima procedura necessaria alla sua approvazione.

Nella parte in cui la medesima disposizione regionale si applica i pone in contrasto, altresì con la

disciplina dei parchi naturali regionali contenuta all'art. 25, comma 2, legge n. 394/1991.

Il piano per il parco rappresenta lo strumento di attuazione delle finalità anche dei parchi naturali regionali. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 394/1991, costituiscono principi fondamentali «la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25».

L'art. 25, al comma 2, dispone che «il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco

ed è approvato dalla regione. (...)».

Pertanto, la regione non può prevedere modalità procedimentali che si discostino in peius dalle norme

fondamentali della legislazione statale.

Alla luce del quadro normativo nazionale, dunque, anche il piano per il parco regionale deve essere adottato dall'Ente parco e approvato dalla regione. Nel caso di varianti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 22, troverà applicazione il citato art. 12, comma 6 che richiede che venga applicata, nel caso di modifiche al piano, la medesima procedura necessaria alla sua approvazione.

Dal combinato disposto degli articoli sopra citati, deriva che la disposizione regionale censurata deroga illegittimamente alla procedura nazionale, violando l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., in riferimento

agli articoli 12, comma 6, 22, comma 1, lettera b), 25, comma 2 della legge n. 394/1991.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 per contrasto con l'art. 1171, comma 1 della Costituzione.

La medesima disposizione regionale sopra censurata è costituzionalmente illegittima per altro verso, anche in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., per violazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica, nonché in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., per violazione degli art. 5, comma 1, lettera l), e 6, decreto legislativo n. 152/2006.

Secondo la direttiva 2001/42/CE, concernente «la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente», sono sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (art. 3, par. 1).

La valutazione ambientale strategica è volta ad integrare considerazioni di natura ambientale nell'ambito della elaborazione e adozione di strumenti di pianificazione e programmazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 1, direttiva 2001/42/CE).

In adempimento agli obblighi europei, il nostro ordinamento ha previsto l'assoggettamento a VAS anche delle modifiche ai piani. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.152/2006, per modifica si intende: «La variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente». L'art. 6, decreto legislativo n. 152/2006 prevede che tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono assoggettati alla VAS, salvo le esclusioni previste dal comma 4 e 12 dello stesso articolo. In applicazione di queste norme la VAS è esclusa solo per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati e solo per le varianti riguardanti singoli progetti.

Ne consegue che, la variante al piano del parco, ancorché già approvato, deve essere sottoposta a VAS nel caso in cui possa «produrre effetti sull'ambiente».

La automatica esclusione della variante al piano dalla disciplina della VAS, disposta dalla norma

regionale impugnata, dunque, determina un palese vulnus alla tutela approntata dalle richiamate norme nazionali, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., per violazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per violazione degli articoli 5, comma 1, lettera l), e 6 del decreto legislativo n. 152/2006. Infine, la disposizione censurata presenta profili di incostituzionalità anche in riferimento all'art. 117,

comma 1, Cost., per violazione della direttiva 92/43/CEE concernente la valutazione d'incidenza; nonché in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., per violazione dell'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. L'art. 3, par. 2, lettera b) della direttiva 42/2001/CE stabilisce che la VAS viene effettuata per tutti i piani e programmi «b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE».

L'art. 6, paragrafo 3 della direttiva da ultimo citata, in riferimento alle zone speciali di conservazione della rete Natura 2000, prevede che «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del

sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica».

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», dispone all'art. 5, comma 2, che «i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competente».

Si deve, infine, evidenziare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006 «in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

Pertanto, la disposizione regionale, nel prevedere che la deliberazione dell'Ente Parco comporti automaticamente una variante al piano del parco, contrasta con la normativa di riferimento, relativamente all'art. 117, comma 1, Cost., per violazione della direttiva 92/43/CEE concernente la valutazione d'incidenza, nonché in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., per violazione dell'art. 6, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. 3) Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La disposizione contenuta all'art. 6, comma 3, è incostituzionale anche sotto un diverso profilo, in

particolare in quanto risulta invasiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del

paesaggio.

La norma censurata, infatti, dopo aver abrogato, al comma 1, la disposizione (art. 5, comma 1, lettera , della legge regionale n. 49/2009) che prevedeva l'esclusione degli ampliamenti previsti dal piano casa del 2009 per gli interventi edilizi «ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del

Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra», stabilisce la possibilità di applicare le agevolazioni previste dalla legge anche nel territorio dei parchi, facendo salvo espressamente solo il rilascio del nulla osta da parte degli Enti Parco, senza fare menzione dell'autorizzazione paesaggistica prevista per i parchi – in quanto soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 42/2004 - dall'art. 146, comma 1, decreto legislativo n. 42/2004. Non prevedendo espressamente la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi edilizi in argomento, la disposizione regionale censurata contrasta le richiamate norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quindi viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre

2015, n. 22 per contrasto con l'art. 97 e con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

L'art. 7, comma 6 (che modifica art. 6, comma 4, ultimo periodo, legge regionale n. 49/2009) e l'art. 8, comma 4 (che modifica l'art. 7, comma 4, legge regionale n. 49/2009), nel prevedere che l'approvazione della variante da parte della Regione «è comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale», contrastano con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi (e, dunque, con l'art. 97 Cost.), poiché attribuiscono alla variante il potere di incidere sugli effetti e sull'ambito applicativo di un altro e diverso atto autorizzativo (l'autorizzazione paesaggistica), introducendo un atto (atipico) che appare del tutto estraneo al sistema del diritto amministrativo (gli atti di approvazione delle varianti sono atti a contenuto generale - attenendo a strumenti di pianificazione dei quali, dunque, condivide la natura giuridica - regolati da presupposti e procedure differenti).

Inoltre, le disposizioni censurate, introducendo una sorta di «nuova» e «atipica» figura di autorizzazione paesaggistica, non prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, contrastano con la Parte III del suddetto Codice relativa ai beni paesaggistici e, in particolare, con l'art. 146, comma 4, che stabilisce che «L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio». Pertanto, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la

potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio.

Le censure sopra riportate devono essere considerate anche alla luce della natura straordinaria del «piano casa», infatti le norme regionali in esame, consentendo di realizzare interventi di ampliamento degli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici, «fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare», potrebbe porsi in contraddizione con il principio della vincolatività degli strumenti urbanistici (è possibile derogare solo in via eccezionale e straordinaria nei limiti previsti dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 70/2011. Anche laddove fosse fatta salva la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per ciascun intervento progettato, dunque, l'estensione delle ulteriori agevolazioni previste dalla legge in esame senza limiti temporali alle aree naturali protette (sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege), potrebbe determinare un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, con la possibilità concreta di ulteriore edificazione in ambiti territoriali di pregio paesaggistico, tale da compromettere gravemente i valori paesaggistici protetti.

P.O.M.

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa conclude affinché la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate, per l'accertato loro contrasto con l'art. 97 e con l'art. 117, comma 1, e comma 2 lettera s), della Costituzione.

Roma, 19 febbraio 2016

L'Avvocato dello Stato Marco Corsini

| Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato | o dalla Presidenza del Consiglio Regionale |
|--|--|
| Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 | (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32) |